

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE IN TOSCANA DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 19 GIUGNO 2003 TRA IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE PER LA REALIZZAZIONE DALL'ANNO SCOLASTICO 2003/2004 DI UN OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.

La Giunta regionale toscana in attuazione dell'accordo quadro per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e di formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 sottoscritto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane intende attivare la sperimentazione formativa illustrata nel presente documento.

1.Finalità e caratteristiche della sperimentazione

Le principali finalità della sperimentazione sono le seguenti:

- 1) predisporre un' offerta formativa integrata di istruzione professionale ed artistica statale o paritaria e di formazione professionale regionale di durata annuale per i giovani dopo il conseguimento del Diploma di licenza media tale da consentire il maturarsi di una scelta più motivata fra il proseguimento degli studi nel canale dell'istruzione professionale ed artistica statale o paritaria o, in alternativa, l'eventuale accesso a percorsi di formazione professionale regionale biennali;
- 2) sviluppare i suddetti percorsi di formazione professionale regionale biennali secondo progetti il più possibile personalizzati ed in forma integrata con l'istruzione professionale statale o paritaria al fine di accompagnare il conseguimento della qualifica professionale con un' adeguata formazione di carattere generale e con la certificazione di crediti di istruzione che possano consentire il rientro nel canale dell'istruzione scolastica. Tali percorsi sono riservati, oltre che a coloro che scelgono la formazione professionale regionale dopo l'anno integrato istruzione/formazione di cui al precedente punto, anche a tutti i soggetti sottoposti all'obbligo formativo di cui all' art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 .
- 3) Organizzare moduli integrativi di formazione professionale regionale nel corso degli anni successivi al primo dell'istruzione professionale ed artistica statale o paritaria al fine di potenziarne la valenza formativa favorendo soprattutto le esperienze di alternanza scuola lavoro e gli stage aziendali con la possibilità per i giovani di maturare crediti formativi per il conseguimento di una qualifica professionale regionale unitamente al diploma di maturità professionale.
- 4) Offrire servizi di carattere individualizzato tali da costituire le basi di una presa in carico educativa dei giovani

Il fine di carattere più generale della sperimentazione è quello di dar vita ad una complessiva azione di ristrutturazione e potenziamento dell'istruzione/formazione professionale nella prospettiva di una

loro definitiva integrazione funzionale nelle competenze regionali definite dal Titolo V della Costituzione.

La sperimentazione formativa di cui al presente documento si sviluppa nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni di insuccesso, abbandono, dispersione, ed ha lo scopo di individuare modelli di innovazione didattica, metodologica e organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, realizzando forme di interazione e integrazione fra i soggetti operanti nei suddetti sistemi per garantire l'obbligo formativo così come sancito dalla sopracitata legge 144/99 e così come richiamato dalla stessa legge 28 marzo 2003, n. 53 ai fini di una sua ridefinizione ed ampliamento nell'ambito del diritto di istruzione e di formazione e di correlato dovere.

Per quanto sopra la sperimentazione formativa di cui alle presenti linee guida, è parte integrante delle attività che la Regione è chiamata a predisporre per l'attuazione dell'obbligo formativo.

2. Destinatari dei progetti sperimentali.

I destinatari dei progetti sperimentali sono i giovani che abbiano conseguito il diploma di licenza media e che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età al momento dell'iscrizione ad una delle attività previste dal progetto.

3. Tipologie delle attività e principali modalità attuative

Tip. I/F (Istruzione/Formazione): *Corsi di primo anno dell'Istruzione Professionale ed Artistica statale o paritaria integrati con attività di formazione professionale*

Si tratta di corsi di primo anno dell'istruzione professionale ed artistica statale o paritaria che nell'orario normale di lezione devono prevedere lo svolgimento integrato di attività di formazione professionale. Tali corsi consentono pertanto o il normale proseguimento del ciclo di istruzione professionale ed artistica o in alternativa l'accesso ai successivi percorsi di formazione professionale biennali di cui alla successiva tipologia PF. L'inserimento delle attività formative nel normale curriculum di studi del primo anno dell'istruzione professionale o artistica deve avvenire utilizzando gli istituti dell'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione sancita dalla legge 15 marzo 1997 n.59 così come specificati nel capo secondo del regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con DPR 8 marzo 1999 n.275, nonché le modalità per la definizione del curriculum nell'autonomia contenute nel capo terzo del suddetto regolamento, con particolare riferimento a quanto specificatamente previsto al comma quinto dell' art. 8 dello stesso. La quota delle attività di formazione professionale deve essere pari al 15% del monte orario complessivo. Queste attività non possono prevedere esperienze di formazione/lavoro, ma solo visite guidate in realtà aziendali e produttive.

Tip. PF (Percorsi formativi): *Percorsi di formazione professionale regionale biennali a carattere individualizzato*

Si tratta di un'offerta formativa biennale, coerente come sviluppo professionalizzante rispetto ai corsi I/F, da progettare in forma individuale e personalizzata, tale da consentire, al termine del biennio, il conseguimento di una qualifica professionale di secondo livello europeo unitamente a crediti di istruzione per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

I percorsi, progettati individualmente, possono prevedere comunque modalità di realizzazione di tipo corsuale e di gruppo e consentire, tramite i progetti e le esperienze formative personalizzate, il conseguimento di una qualifica determinata anche in modo individualmente diversificato nell'ambito di un gruppo di qualifiche omogeneo e coerente.

Le qualifiche professionali cui finalizzare i percorsi devono essere individuate nel Repertorio regionale delle qualifiche professionali ed i relativi percorsi devono avere il monte orario ivi previsto. Nell'ambito di tale monte orario le attività integrative finalizzate ai saperi di carattere trasversale relativi alla formazione generale ed al conseguimento dei crediti di istruzione non possono avere durata inferiore al 20% del monte orario.

Questi percorsi formativi sono destinati a coloro che al termine dei corsi I/F scelgono il canale della formazione professionale, ma sono aperti, a decorrere quindi dallo stesso Anno scolastico 2003/2004, anche a tutti i giovani minori di 18 anni che abbandonano il ciclo dell'istruzione secondaria superiore. A tal fine si specifica che indipendentemente dalla frequenza dei corsi I/F è comunque ammessa, nell'ambito delle attività relative all'obbligo formativo, l'iscrizione ai percorsi di tipo PF a tutti coloro che abbiano frequentato il primo anno di un corso di istruzione secondaria superiore e senza l'obbligo di tale frequenza a giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Per allievi con frequenza di almeno due anni di scuola secondaria superiore o che abbiano compiuto il 17° anno di età ed in possesso di adeguati crediti formativi, accertabili anche tramite colloquio, possono essere predisposti percorsi di formazione professionale regionale di durata anche annuale. I Centri per l'impiego nell'espletamento delle competenze relative all'obbligo formativo devono considerare l'offerta formativa rappresentata dai percorsi di tipo PF quale specifico canale per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Nei percorsi di tipo PF devono prevedersi periodi di alternanza formazione/lavoro, esperienze formative e stage aziendali.

Tip. IP (integrazione professionalizzante): *Moduli professionalizzanti integrativi dei corsi di Istruzione Professionale ed Artistica statale o paritaria.*

Si tratta di organizzare, negli anni successivi al primo dei corsi di istruzione professionale ed artistica statale o paritaria, moduli a carattere professionalizzante, articolati in percorsi di durata biennale, che integrano l'istruzione con la formazione professionale.

Tali moduli, da inserire nel curriculum di studio all'interno del normale orario di lezione, avvalendosi delle possibilità consentite dall'autonomia didattica già richiamate per i corsi di tipo IF, sono finalizzati a potenziare e migliorare la specifica preparazione professionale ed a far acquisire crediti validi per il conseguimento, al termine del ciclo di studi, di un'ulteriore qualifica professionale da rilasciarsi dal sistema della formazione professionale regionale.

Tali moduli devono essere caratterizzati da periodi di alternanza formazione/lavoro, esperienze formative e stage aziendale.

La progettazione di tali moduli deve evidenziare gli obiettivi specifici di apprendimento ed i relativi tempi di conseguimento di tali obiettivi al fine di garantire una sostanziale equivalenza con gli standard formativi previsti per il conseguimento delle rispettive qualifiche professionali, così come disciplinate dal Repertorio regionale;

Tip. SI (Servizi individuali): *Servizi di supporto individuale*

Ogni progetto deve contenere l'organizzazione di servizi di supporto all'utenza quali, ad esempio: presa in carico educativa con affidamento a tutor personali, orientamento, valutazione formativa delle competenze per la definizione di percorsi individualizzati, bilancio di competenze, attività di mentoring nei percorsi di formazione/lavoro, documentazione sugli sbocchi occupazionali ecc..

I Progetti da presentare devono contenere un insieme organico ed equilibrato di attività riferite a **tutte** le tipologie di intervento sopra illustrate (tipologia I/F, tipologia PF, tipologia IP, tipologia SI); in particolare, per quanto concerne le tipologie PF e IP, il progetto deve riguardare tutte le annualità dei percorsi prevedendone i relativi costi.

Tutte le attività devono essere tempestivamente recepite nel Piano dell'offerta formativa dell'/degli istituto/i professionale/i o di istruzione artistica statale/i o paritario/i.

4. Soggetti attuatori e sostenitori dei progetti

L'affidamento delle attività inerenti la sperimentazione dovrà avvenire, almeno nella prima fase, tramite procedure di evidenza pubblica mediante l'adozione di un apposito bando regionale le cui procedure di attuazione e di finanziamento sono demandate alle singole Province.

I progetti devono essere **co-progettati, presentati e realizzati** da un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della scuola e della formazione professionale, in qualità di **partners attuatori**. Per partner attuatore si intende un soggetto che realizzi effettivamente parte delle attività definite e specificate nel progetto, alle quali corrispondono quote di finanziamento.

Il pool di soggetti proponenti ed attuatori deve essere composto **obbligatoriamente**, a pena di esclusione, **almeno** da:

- (a) un istituto scolastico di istruzione professionale od artistica statale o paritario, accreditato per svolgere attività formativa di tipo A (obbligo formativo), sulla base della D.G.R.T 436/03;
- (b) un ente/centro e/o agenzia di formazione professionale, con esclusione degli istituti scolastici autonomi, accreditato per svolgere attività formativa di tipo A (obbligo formativo), sulla base della D.G.R.T 436/03;
- (c) un soggetto accreditato per svolgere attività di orientamento, sulla base della D.G.R.T 436/03, qualora nessuno dei soggetti di tipo a) e b) sia accreditato anche per l'orientamento.

Il pool dei soggetti attuatori deve obbligatoriamente essere formalizzato - pena la revoca dell'affidamento - in una delle seguenti forme:

- (a) Associazione temporanea di scopo;
- (b) Consorzio

Possono partecipare alla predisposizione e realizzazione dei progetti anche imprese, singole o associate, in qualità di partner esclusivamente per la realizzazione delle attività di stage e tirocinio previste dal progetto stesso.

I progetti possono prevedere l'adesione e la collaborazione attiva di soggetti in qualità di **partners sostenitori**, a condizione che essi

- non attuino operativamente attività formative/orientative né altre specifiche e definite attività a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato;
- siano ben specificati e descritti il loro ruolo e contributo al progetto, nonché le modalità della partecipazione.

I partners sostenitori aderiscono al progetto mediante lettere di adesione che devono essere presentate in fase di presentazione del progetto, sottoscritte dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità, nelle quali sia indicata la motivazione dell'adesione, il ruolo ricoperto nel progetto e le modalità di partecipazione. Quanto indicato deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di presentazione dei progetti nella sezione "Soggetti sostenitori"

Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività formativa/orientativa si fa riferimento a quanto previsto nella delibera della Giunta regionale 174/97 e sue modifiche.

I parametri di costo ed organizzativi di riferimento sono quelli previsti per la realizzazione delle attività formative regionali nella Deliberazione della Giunta regionale 174/97 e sue modifiche.

Le procedure concernenti la selezione e l'individuazione dei progetti sperimentali finanziati, dovranno essere concluse entro l'inizio dell'Anno scolastico 2003/2004.

5. procedure di monitoraggio e valutazione

Nelle intese operative con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e con l'Ufficio Scolastico Regionale, previste ai punti 6 e7 dell'Accordo quadro sancito nella Conferenza Unificata il 19 giugno 2003, dovrà essere prevista la costituzione di un apposito Gruppo Tecnico Regionale (GTR) quale organismo di monitoraggio e valutazione della sperimentazione. In tale gruppo dovranno essere nominati esperti del settore in rappresentanza della Regione Toscana, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Anci, dell'URPT e dell'UNCCEM in quanto parti firmatarie del suddetto Accordo quadro.